Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 4 - 2021

Verona, 29 aprile 2021

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

http://www.apiverona.it/ e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI --Versamento dei diritti annuali di iscrizione.....3
RIFIUTI - Diritti annuali registro provinciale recupero rifiuti in regime semplificato.....3
RIFIUTI - Decreto Sostegni, novità Tari e rifiuti urbani.....4
RIFIUTI/TARI - Circolare MiTE per la gestione rifiuti urbani e Tari.....5

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID-19 - Misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2.....6
EMERGENZA COVID-19 – Protocollo nazionale vaccinazione anti sars-cov-2 luoghi di lavoro.....7
EMERGENZA COVID-19 – Protocollo nazionale vaccinazione anti sars-cov-2 luoghi di lavoro, linee guida INAIL.....7
EMERGENZA COVID-19 – Protocollo nazionale condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro.....8
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Ministero Salute 16 aprile 2021, trasferte all'estero.....9
EMERGENZA COVID 19 - Decreto legge "RIAPERTURE".....10
EMERGENZA COVID 19 - Protocollo nazionale condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornamento check-list Ispettorato Nazionale di Lavoro.....13
EMERGENZA COVID 19 - Circolare Ministero Salute, riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid.....13
EMERGENZA COVID-19 – Vaccinazione nei luoghi di lavoro, trattamento dei dati nel contesto lavorativo, indicazioni Garante Privacy e linee guida INAIL.....14
EMERGENZA COVID-19 – Tutela per i lavoratori fragili e per i lavoratori in quarantena.....14
EMERGENZA COVID 19 - Ministero Salute, ordinanze per India e Bangladesh, Covid Hotel.....15
EMERGENZA COVID 19 - Certificazioni verdi Covid-19, FAQ.....15
EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo, circolari ministeriale e regionale.....16

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Aggiornamento norme armonizzate.....17
DIRETTIVA SEVESO - Inventario Nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante....17
FERTILIZZANTI - Pubblicata dalla Commissione europea una linea guida sulla etichettatura dei prodotti fertilizzanti alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2019/1009....-.....18
REACH/CLP - Nuove procedure per la notifica di miscele pericolose in Italia.....19
RISCHIO SISMICO - Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto.....20

APPROFONDIMENTI

AMBIENTI CONFINATI: Indicazioni Inail.....21

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI --Versamento dei diritti annuali di iscrizione

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-versamento-dei-diritti-annuali-di-iscrizione/

Si ricorda che le aziende che sono iscritte all'Albo Gestori devono versare entro il 30 aprile p.v. il contributo annuale in base alla categoria e alla classe di appartenenza (tabella in allegato). Per eseguire il pagamento occorre accedere al portale www.albonazionalegestoriambientali.it, selezionando la voce Login Imprese; nella sezione Diritti sono indicati gli importi dovuti e le modalità di pagamento previste.

Le categorie sono le seguenti:
categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
categoria 2-*bis*: produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno;
categoria 2-*ter*: raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana da parte di associazioni di volontariato ed enti religiosi;
categoria 3-*bis*: distributori e trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con determinate procedure semplificate;
categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
categoria 4-*bis:* raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
categoria 6: imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti;
categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale;
categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
categoria 9: bonifica di siti;
categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

RIFIUTI - Diritti annuali di iscrizione registro provinciale imprese recupero rifiuti in regime semplificato

https://www.apiverona.it/rifiuti-diritti-annuali-di-iscrizione-registro-provinciale-imprese-recupero-rifiuti-in-regime-semplificato/

Si ricorda che le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato devono versare alla Provincia territorialmente competente entro il 30 aprile i diritti annuali per l'iscrizione nell'apposito registro. Il mancato versamento comporta la sospensione dell'iscrizione al registro provinciale.

Il diritto annuale di iscrizione varia a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili nell'impianto:

Classe attività	**Quantità annua di rifiuti recuperati**	**Importi**
classe 1	>200.000 tonn.	€ 774,69
classe 2	>60.000 tonn. e <200.000 tonn	€ 490,63
classe 3	>15.000 tonn. e <60.000 tonn.	€ 387,34
classe 4	>6.000 tonn. e <15.000 tonn.	€ 258,23
classe 5	>3.000 tonn. e <6.000 tonn.	€ 103,29
classe 6	< 3.000 tonnellate	€ 51,65

RIFIUTI - Decreto Sostegni, novità Tari e rifiuti urbani
https://www.apiverona.it/rifiuti-decreto-sostegni-novita-tari-e-rifiuti-urbani

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", cosiddetto **"***Decreto sostegni***"** prevede anche importanti disposizioni e proroghe in materia di rifiuti e TARI.

In materia di rifiuti urbani si ricorda che l'art. 3 co. 12 del D.lgs. 116/2020 ha stabilito che: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (del TUA D.Lgs. 152/06 e smi), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale".

L'art. 30 co. 5 del *"Decreto Sostegni"* stabilisce che: "**Limitatamente all'anno 2021**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. **La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno."**

In sintesi, i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il 30 giugno 2021**, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, come prevista dal testo dell'art. 3 co. 13 del D. Lgs. 116/2020 sopra riportato, dovrà essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

RIFIUTI/TARI - Circolare MiTE per la gestione rifiuti urbani e Tari
https://www.apiverona.it/rifiutitari-circolare-mite-per-la-gestione-rifiuti-urbani-e-tari/

Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica MiTE, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato la circolare prot. 37259 del 12 aprile 2021 recante *"D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*

Con tale provvedimento sono forniti importanti chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali e, conseguentemente, all'applicazione della TARI (di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Di seguito le principali novità:

■ la circolare precisa il calcolo per determinare l'importo per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ex art.238, va predisposto secondo la L.147/2013 per la TARI, e non secondo le indicazioni per la tariffa integrata ambientale (TIA2) richiamata dal suddetto art.238, in quanto abrogata

■ in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico la riduzione della quota variabile è applicabile quando i rifiuti sono avviati ad una qualunque delle forme di recupero previste dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (operazioni da R1 a R13) e non solo in caso di avvio a riciclo (come è previsto dalla L.147/2013); inoltre sempre in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico, i produttori dovranno comunque versare la quota fissa della tariffa rifiuti, relativa ai servizi forniti indivisibili (esempio per lo spazzamento strade)

■ entro il 31 maggio di ogni anno va comunicata l'eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico (secondo il DL 41/2020) e nella comunicazione occorre indicare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti (*la circolare indica che tali rifiuti siano avviati a recupero, mentre non viene precisato nell'art.238; pertanto possano essere avviati anche a smaltimento presso il soggetto privato, ma in questo caso non è possibile è una riduzione della quota variabile della Tari, prevista solo in caso di avvio a recupero)*; la circolare precisa che questa comunicazione è preventiva e cioè riguarda la scelta che l'interessato intende effettuare per l'anno successivo, mentre il termine ultimo a disposizione dei Comuni per la definizione della Tari è stato fissato al 30 giugno. *In merito a questa comunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm – ex Antitrust) ne ha chiesto la cancellazione in quanto discriminatoria nei confronti degli operatori privati*

■ in caso di variazione, durante il quinquennio di riferimento, da un soggetto privato ad un altro di cui il produttore ha scelto di avvalersi, la variazione può essere effettuata durante l'anno e comunicata entro il successivo 31 maggio

■ la circolare ricorda che nell'elenco dell'allegato L-quinques alla Parte IV del D.Lgs.152/06 - elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti urbani - non sono comprese le attività industriali, precisa che:
*le superfici dove avvengono lavorazioni industriali e pertanto dove si producono rifiuti speciali, sono escluse dalla Tari, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile; sono incluse in queste superfici anche i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;
*rientrano nel calcolo della Tari, sia quota fissa che variabile, le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi; la tassazione si applica comunque limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle elencate nell'allegato L-quinques;
*nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti privati diversi dal servizio pubblico, per il computo della Tari si applica la sola quota fissa.
Dette disposizioni per analogia si applicano anche alle attività artigianali (ex art.184 co.3 lett.d) del D.Lgs.152/06) .

EMERGENZA COVID-19 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge)
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-misure-urgenti-per-il-contenimento-dellepidemia-da-covid-19-in-materia-di-vaccinazioni-anti-sars-cov-2-di-giustizia-e-di-concorsi-pubblici-decreto-legge/

Il Consiglio dei Ministri del 31 marzo u.s. ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il testo prevede **la proroga fino al 30 aprile 2021** dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Inoltre, il decreto:
- esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
- introduce disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).

EMERGENZA COVID-19 – Protocollo nazionale relativo alla realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti sars-cov-2/ covid-19 nei luoghi di lavoro
https://www.apiverona.it/covid-19-protocollo-nazionale-relativo-alla-realizzazione-dei-piani-aziendali-finalizzati-allattivazione-di-punti-straordinari-di-vaccinazione-anti-sars-cov-2-covid-19-nei-luoghi-di-lavoro/

Si informa che in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), finalizzato a realizzare l'impegno dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori.

Il Protocollo dei Piani Vaccinali in Azienda, integrato da un documento tecnico predisposto dall'INAIL e ratificato dalle Regioni, permetterà alle Aziende che lo desiderano di attivare, anche direttamente nei loro spazi aziendali, con il ruolo centrale del Medico Competente, un piano vaccinale a vantaggio dei propri lavoratori e dell'imprenditore stesso. Le Aziende potranno in pratica scegliere o di agire direttamente in azienda, di consorziarsi, di agire tramite convenzioni con strutture sanitarie private (anche con la collaborazione delle Associazioni di categoria di riferimento) oppure di servirsi dei laboratori territoriali dell'INAIL. Il tutto auspicabile anche in base alle soglie dimensionali dell'Azienda.

A breve l'INAIL pubblicherà un documento "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro"; tale documento sarà l'elemento di guida sanitaria e di prassi a cui si dovranno attenere i medici competenti nell'effettuare le operazioni di vaccino.

I costi per le operazioni vaccinali, escluso il puro vaccino che sarà fornito dagli Organismi Sanitari territoriali in base alle quantità numeriche dei lavoratori che accetteranno di vaccinarsi in Azienda, saranno a carico dell'Azienda stessa.

L'accordo in esame dovrà essere formalizzato e reso operativo. Si fa riserva pertanto di ulteriori indicazioni, con successiva circolare, anche con riferimento alle istruzioni operative che la Regione Veneto dovrà fornire nel breve per attuare il su richiamato protocollo.

EMERGENZA COVID-19 – Protocollo nazionale vaccinazione nei luoghi di lavoro, linee guida INAIL
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-protocollo-nazionale-vaccinazione-nei-luoghi-di-lavoro-linee-guida-inail/

Come noto in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), finalizzato a realizzare l'impegno dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori.

Le aziende che lo vorranno potranno somministrare il vaccino ai propri lavoratori rispettando le regole e procedure definite nel Protocollo e nelle linee guida predisposte dall'INAIL e approvate dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome contenute nel documento "Indicazioni ad interim per la Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro"

L'attuazione del protocollo è comunque condizionata dalla disponibilità dei vaccini e al rispetto del piano nazionale di vaccinazione; la vaccinazione negli ambienti di lavoro verrà affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro e resta iniziativa di sanità pubblica non interferendo, pertanto, con la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che la vaccinazione in azienda rappresenta un'opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell'offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.

EMERGENZA COVID-19 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

https://www.apiverona.it/covid-19-protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/

Si informa che in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto un nuovo protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), con il quale a distanza di un anno dopo gli accordi di marzo ed aprile 2020, si sono disciplinati meglio alcuni aspetti circa le norme che hanno permesso di garantire la sicurezza e la continuità produttiva nei luoghi di lavoro a partire dalle fabbriche.

Il nuovo protocollo contiene le principali seguenti novità:

– **Definizione delle modalità di rientro in Azienda dopo assenza causa positività al Covid-19**: sarà obbligatorio il tampone che sancisca le condizioni di negatività. Al punto 2 del Protocollo viene infatti espressamente riportato che "la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario." Come riportato nella recente circolare del Ministero Salute del 12.04.21 prot. 15127, il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Sempre in tema di riammissione dei lavoratori nei luoghi di lavoro a seguito dell'infezione da Sars-Cov-2, il punto 12 del Protocollo, oltre a ricordare la necessità di riprendere progressivamente le visite mediche, disciplina l'obbligo per il rientro di quei soggetti che sono stati positivi al tampone con ricovero in ospedale, di effettuare la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter) del d.lgs. n. 81 del 2008 (cioè la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) al fine di verificare l'idoneità alla mansione, nonché profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

– **Definizione del corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche;** in particolare al punto 6 del Protocollo viene ribadito che "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore a prescindere dal distanziamento interpersonale. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021" (si ricorda che solo le mascherine chirurgiche o le mascherine FFP2 possono essere considerato Dispositivi di Protezione Individuale DPI delle vie respiratorie).

– **Maggior coinvolgimento nell'attuazione del protocollo dei Medici Competenti, in particolare nella sorveglianza sanitaria.** Ad esempio, il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021 (Punto 12 del protocollo).
– Incentivazione all'utilizzo dello smart working.
– Eliminazione del riferimento alla sospensione/annullamento delle trasferte; al punto 8 del Protocollo si prevede che "in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione".

Si invitano, pertanto, le Aziende associate ad adottare misure di prevenzione e sicurezza per evitare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2/COVID-19, secondo quanto stabilito dal nuovo Protocollo tra le parti del 06/04/2021, e di attivarsi per :
1) aggiornare il proprio piano tecnico/organizzativo/strutturale, rivedendo ed adeguando il proprio attuale sistema lavorativo alle norme aggiornate del su richiamato Protocollo Nazionale del 06/04/2021, in collaborazione con i propri referenti e consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, Medico competente, ecc) che conoscendo la struttura aziendale diano un valido supporto tecnico e risolutivo;
2) costituire, ove non già esistente, un Comitato tecnico che validi e condivida il piano di cui al punto 1. Detto Comitato dovrà essere composto dall'Azienda, dal RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), dal RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in Azienda), dal Medico Competente Aziendale e, ove presenti e costituiti, dal RSU/RSA (Rappresentanza Aziendale Sindacale).

Si ritiene opportuno infine allegare il testo integrale della su richiamata Circolare del Ministero Salute del 12 aprile 2021 prot. 15127 recante "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata". Il provvedimento fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Le fattispecie considerate sono le seguenti:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
B) Lavoratori positivi sintomatici
C) Lavoratori positivi asintomatici
D) Lavoratori positivi a lungo termine
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza del Ministero della salute 16 aprile 2021 su trasferte all'estero
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-del-ministero-della-salute-16-aprile-2021-su-trasferte-allestero/

Fonte Ministero Esteri

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 aprile 2021 l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 con la quale sono introdotte importanti modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l'estero, efficaci dal **18 aprile fino al 30 aprile 2021.**

Il provvedimento riordina la normativa relativa alle trasferte di lavoro all'estero, allineando la durata della quarantena a quella prevista in altri paesi Ue**.**

Per gli spostamenti dai Paesi negli elenchi C, D ed E è obbligatorio il tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo ottenuto nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia. A questo obbligo sono previste eccezioni, per alcune categorie di persone, in vigore a partire dal 19 aprile, come da informativa allegata.

DAL 19 APRILE 2021

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TAMPONE DA EFFETTUARSI NELLE 48 ORE PRECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA (art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Ministero Salute del 16 aprile 2021)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione , l'obbligo di tampone molecolare o antigenico non si applica:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;

d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai cc.da 1 a 5;

f) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

g) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

Per queste categorie di ingressi, l'eccezione all'obbligo di tampone precedente all'ingresso sul territorio nazionale si cumula a quelle previste per l'obbligo di is olame nto fiduciario e di tampone al te rmine de ll'isolamento.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

La dichiarazione cartacea sarà sostituita, previa apposita circolare del Ministero della Salute, dalla compilazione di un modulo digitale di localizzazione del passeggero.

Il periodo di isolamento previsto per gli ingressi dai Paesi D ed E è ridotto a 10 giorni.

Le restrizioni previste per la regione austriaca del Tirolo sono rimosse.

Gli ingressi dal Brasile sono consentiti anche ai fini del ricongiungimento con il coniuge o la parte di unione civile.

EMERGENZA COVID 19 - Decreto legge "RIAPERTURE"

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-decreto-legge-riaperture/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22.04.2021 il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Si segnalano di seguito le principali novità.

PROROGHE

E' prorogato fino al **31 luglio 2021 lo stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19, e di conseguenza i termini correlati con detto stato di emergenza di una serie di disposizioni legislative riepilogate nell'allegato 2 del D.L.

Si segnalano in particolare la proroga del D.L. 34/2020, convertito con L. n.77/2020, per quanto riguarda:

•l'art. 83, **in materia di sorveglianza sanitaria;** i datori di lavoro fino al 31 luglio p.v. sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (cosiddetti lavoratori fragili)

•l'art. 90, commi 3 e 4, **in materia di lavoro agile;** i datori di lavoro privati possono continuare fino al 31 luglio p.v. a ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa e con obblighi di informativa assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

SPOSTAMENTI

E' confermato il sistema delle prescrizioni in zone, tenuto conto dell'incidenza epidemiologica da SARS-CoV-2 in esse presente; è abrogata la norma che da fine marzo ha sottoposto l'intero territorio nazionale alle misure proprie delle zone arancioni e rosse.

Dal 26 aprile c.a. sono **ripristinate le zone gialle e bianche**, nelle quali sono liberamente consentiti gli spostamenti in entrata ed uscita (senza obbligo di autocertificazione); gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse sono consentiti non solo nei casi già noti di comprovate esigenze lavorative, di situazioni di necessità o di motivi di salute (per i quali resta confermato l'obbligo dell'autocertificazione e viene comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione), ma anche alle persone che si siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nelle zone gialle e, in ambito comunale, nelle zone arancioni è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno ed entro la fascia oraria di spostamento (dalle 5.00 alle 22.00), nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non viene consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per le zone rosse.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per le zone rosse si applicano nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi risulti superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile, fatta salva la possibilità per i Presidenti delle regioni e province autonome di adottare misure più restrittive, dove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi risulti superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero la circolazione delle varianti del virus finisca col determinare un alto rischio di diffusività dello stesso.

FIERE, CONVEGNI, CONGRESSI NELLE ZONE GIALLE

Dal 15 giugno p.v. sono **possibili in presenza le fiere di settore**, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere in data anteriore le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere viene sempre consentito, fermi restando gli obblighi vigenti a seconda del territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio p.v. sono **consentiti i convegni ed i congressi**, sempre nel rispetto degli appositi protocolli e linee guida.

RISTORAZIONE NELLE ZONE GIALLE

Dal 26 aprile c.a. sono **consentite le attività di ristorazione,** anche a cena (fermo restando il divieto di spostamenti fra le 22.00 e le 5.00 del giorno successivo), da svolgersi con consumazione al tavolo esclusivamente all'aperto. Rimane possibile la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, senza limiti di orario e limitatamente ai propri clienti. Dal 1° giugno p.v. le attività di ristorazione possono svolgersi anche al chiuso nella fascia oraria dalle 5.00 alle 18.00.

Per quanto concerne la **mensa aziendale e catering,** come riportato anche dalla Regione Veneto nelle FAQ del proprio sito, nella relazione illustrativa del D.L. si afferma: "Resta fermo quanto previsto dal DPCM 02/03/2021 in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso". Per esercitare legittimamente questa possibilità, si ricorda che gli esercenti dovranno esibire in occasione dell'eventuale controllo il contratto stipulato con l'azienda e l'elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa.

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Le certificazioni verdi COVID-19 sono certificazioni rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:

1) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
2) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero Salute
3) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La validità delle certificazioni verdi varia a seconda della casistica:

- la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione è valida **sei mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha fatto la vaccinazione;
- la certificazione comprovante lo stato di guarigione è valida **sei mesi** a far data dall'avvenuta guarigione e viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato). Questa certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come nuovo caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
- la certificazione conseguente all'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di **quarantotto ore** dall'esecuzione del test e viene prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Con apposito DPCM saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi e la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), ovvero il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19, e con quelle interoperabili analoghe istituite negli altri Stati membri dell'UE, nonché quali dati dovranno contenere le certificazioni e come dovranno essere aggiornate. In attesa di detto DPCM, i contenuti delle certificazioni saranno quelli indicati nell'allegato 1 al D.L. 52/2021.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il D.L. 52/2021 prevede infine quanto segue:

- scuole di ogni ordine e grado aperte in presenza; alle superiori in presenza da un minimo del 60% a un massimo del 100% degli studenti
- rimane il coprifuoco alle 22, misura in vigore almeno fino al 31 maggio p.v.
- restano chiusi nel fine settimana i centri commerciali
- restano per ora chiuse palestre e piscine; è consentito lo sport all'aperto, anche di contatto, e, dal 15 maggio p.v. sono consentite le attività delle piscine all'aperto; le palestre riaprono dal 1 giugno
- riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto; è necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l'uno dall'altro; la capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto

EMERGENZA COVID 19 - Protocollo contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021, aggiornamento check-list Ispettorato Nazionale di Lavoro.
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-protocollo-contenimento-della-diffusione-del-covid19-negli-ambienti-di-lavoro-del-06-04-2021-aggiornamento-check-list-ispettorato-nazionale-di-lavoro/

Resa disponibile dall' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), – la Nota del 9 aprile 2021 n. 2181 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 - Aggiornamento check-list."

Con tale provvedimento l'INL in relazione alla nuova versione del protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro presenta un aggiornamento della check-list di verifica dell'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle misure di contenimento.

Come noto, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.

I profili di novità - recepiti nella check list allegata alla nota - attengono in particolare al ruolo e ai compiti del medico competente; alla previsione dell'incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori.

Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.

Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

EMERGENZA COVID 19 - Circolare Ministero Salute, – riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-circolare-ministero-salute-riammissione-in-servizio-dei-lavoratori-dopo-assenza-per-malattia-covid/

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021 recante *"Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata".*

Il provvedimento fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Le fattispecie considerate sono le seguenti:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
B) Lavoratori positivi sintomatici
C) Lavoratori positivi asintomatici
D) Lavoratori positivi a lungo termine
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

EMERGENZA COVID-19 – Vaccinazione nei luoghi di lavoro, trattamento dei dati nel contesto lavorativo, indicazioni Garante Privacy e linee guida INAIL
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-vaccinazione-nei-luoghi-di-lavoro-trattamento-dei-dati-nel-contesto-lavorativo-indicazioni-garante-privacy-e-linee-guida-inail/

Si ritiene opportuno riproporre i seguenti documenti contenenti indicazioni la gestione delle vaccinazioni anti Covid 19 nel contesto lavorativo:

- un documento del Garante per la Protezione dei dati personali, che riepiloga i contenuti delle indicazioni già fornite dal Garante in merito al trattamento dei dati personali nel caso di vaccinazioni anti Covid 19 nel contesto lavorativo

- un documento dell'INAIL contenente le linee guida ad interim per la gestione delle vaccinazioni negli ambienti di lavoro.

Come noto in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), in base al quale le aziende che lo vorranno potranno somministrare il vaccino ai propri lavoratori. L'attuazione del protocollo è condizionata dalla disponibilità dei vaccini e al rispetto del piano nazionale di vaccinazione, secondo le indicazioni operative che dovranno essere fornite dalle Regioni.

EMERGENZA COVID-19 – Tutela per i lavoratori fragili e per i lavoratori in quarantena
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-tutela-per-i-lavoratori-fragili-e-per-i-lavoratori-in-quarantena/

Pubblicato da INPS il messaggio n.1667 del 23 aprile 2021 recante "*Tutele di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori "fragili". Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi."*

Con tale messaggio fornisce chiarimenti operativi per la tutela dei lavoratori fragili e i lavoratori in quarantena. In particolare si evidenzia, con riferimento ai lavoratori in quarantena, che:

- per il 2021, la legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena;
- per i certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, l'Inps procederà al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, con l'eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a "ordinanza dell'autorità amministrativa locale".

EMERGENZA COVID 19 - Ministero Salute, ordinanze 25 e 28 aprile India e Bangladesh, Covid Hotel
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ministero-salute-ordinanze-25-e-28-aprile-india-e-bangladesh-covid-hotel/

Il Ministro della Salute ha firmato **l'ordinanza del 25 aprile 2021** sul divieto di ingresso in Italia per chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. Il provvedimento, in vigore fino al 12 maggio, stabilisce che le persone già presenti sul territorio italiano che si sono recate in India negli ultimi 14 giorni devono segnalarsi alle Asl ed effettuare tampone molecolare. I cittadini italiani possono rientrare in Italia sottoponendosi a tampone in partenza dall'India, all'arrivo e a quarantena.

Inoltre il Ministro della Salute ha firmato **una ulteriore ordinanza il 28 aprile 2021 c**on ulteriori misure di prevenzione per chi proviene dall'India che vanno a sommarsi a quelle previste dal provvedimento del 25.Il nuovo provvedimento, valido sempre fino al 12 maggio p.v., vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India.

Il provvedimento inoltre, visto l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro, prevedendo isolamento obbligatorio nei Covid Hotel o nei luoghi indicati dalle Asl per chiunque torni dai Pesi interessati essendo autorizzato al rientro e per chi si trovi ora in Italia e abbia soggiornato nei Paesi interessati negli ultimi 14 giorni.

EMERGENZA COVID 19 - Certificazioni verdi Covid-19, FAQ
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-certificazioni-verdi-covid-19-faq/

Fonte Ministero Salute

Le certificazioni verdi Covid 19 regolano gli spostamenti tra Regioni in zona arancione o rossa. Sono validi fino all'entrata in vigore del Digital Green Certificate, che consentirà la circolazione tra i Paesi dell'UE

Di seguito il link alle FAQ del sito del Ministero Salute con chiarimenti sui seguenti punti:
Che cosa si intende per certificazione verde Covid-19?
Chi rilascia la certificazione verde Covid-19? E che validità hanno le certificazioni verdi Covid19?
Cosa posso fare se sono in possesso di una certificazione verde?
Se ho una o più certificazioni verdi, posso non indossare la mascherina, non igienizzare frequentemente le mani, non rispettare il distanziamento fisico?
Cosa succede alla scadenza della certificazione verde?
Cosa è il Digital Green Certificate?
Qual è la finalità del Digital Green Certificate?
La certificazione verde Covid-19 e il Digital Green Certificate Europeo sono la stessa cosa?

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=264

EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo, circolari ministeriale e regionale
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-certificazioni-verdi-covid-19-faq/

La Regione Veneto ha pubblicato una circolare **prot. 108713 dell'8 marzo 2021** recante *"Attività di contact tracing per i casi di COVID-19 nell'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da elevata diffusione di Varianti di SARS-Co V-2 e identificazione di cluster in ambito scolastico - Disposizioni sulle misure di contenimento".*

Con tale provvedimento regionale viene rafforzata ulteriormente l'attività di sorveglianza e tracciamento e vengono richiamate tutte le misure indicate nella circolare ministeriale **del 31 gennaio u.s. n. 3787 riguardante** ***"****Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo",* tra cui:
• l'impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare;
• la non interruzione della quarantena dopo il 10° giorno;
• un test molecolare nel caso in cui un contatto di caso COVID 19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento dell'identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up; contestualmente al test devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del risultato;

Di seguito si riporta un estratto della suddetta circolare del Ministero della Salute **n. 3787 del 31.01.2021** in merito alla **Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing)**.

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, si riportano di seguito le indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti per infezione da variante (ad esempio casi COVID-19 confermati, o qualsiasi caso confermato con link epidemiologico) e dei casi COVID-19 confermati, in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.

Queste indicazioni, limitatamente ai casi sopra descritti, aggiornano e integrano quanto indicato nelle circolari n. 18584 del 29/05/2020 e 32850 del 12/10/2020.
1. Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio 5 di esposizione.
2. Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing ai casi eventualmente individuati.
3. Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti.
4. Non interrompere la quarantena al decimo giorno.
5. Comunicare ai contatti l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.
6. Se un contatto di caso COVID 19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento dell'identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up, il contatto deve eseguire tempestivamente un test molecolare e devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del risultato.

7. Comunicare ai contatti stretti ed ai loro conviventi l'importanza di un corretto svolgimento della quarantena sottolineando la maggiore trasmissibilità delle varianti e l'importanza di questa misura di sanità pubblica nel limitarne la diffusione, e per i conviventi, l'importanza di rispettare rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando immediatamente il medico curante.
8. Comunicare ai contatti in attesa dell'esito del tampone, di informare tempestivamente, a loro volta, i loro contatti stretti e di raccomandare loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento fisico/utilizzo mascherine)

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Aggiornamento norme armonizzate
https://www.apiverona.it/direttiva-macchine-aggiornamento-norme-armonizzate/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 72 del 3.3.2021 la "Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Con tale provvedimento viene aggiornato l'elenco delle norme armonizzate per le macchine; si ricorda che le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

DIRETTIVA SEVESO - Inventario Nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
https://www.apiverona.it/direttiva-seveso-inventario-nazionale-degli-stabilimenti-a-rischio-di-incidente-rilevante-2/

Fonte Ministero della transizione ecologica

Sulla base di quanto disposto dall'art.5 comma 3 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE, Seveso Ter, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica ha predisposto l'Inventario Nazionale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

L'Inventario contiene l'elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e, per ciascun stabilimento, le informazioni al pubblico sulla natura del rischio e sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Il link sottostante consente la visualizzazione dell' elenco degli stabilimenti e delle sezioni pubbliche del modulo di notifica e di informazione, aggiornati in tempo reale con i dati forniti dai gestori degli stabilimenti.

La notifica deve essere trasmessa alle amministrazioni competenti dal gestore di uno stabilimento soggetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, entro i termini di legge, utilizzando l'apposito strumento telematico, connesso con l'inventario, predisposto dall'ISPRA. Le informazioni contenute nella notifica, redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 5 al Decreto, sono organizzate in sezioni e, tra queste, le sezioni A1, D, F, H, e L devono essere messe permanentemente a disposizione del pubblico.

Nell'inventario sono rese disponibili, nella sezione pubblica, le informazioni, aggiornate in tempo reale, relative all'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante notificati ai sensi del predetto decreto nonché alle sezioni A1, D, F, H e L delle notifiche inviate per via telematica e validate dall'ISPRA.

Accedi all'inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

FERTILIZZANTI - Pubblicata dalla Commissione europea una linea guida sulla etichettatura dei prodotti fertilizzanti alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2019/1009
https://www.apiverona.it/fertilizzanti-pubblicata-dalla-commissione-europea-una-linea-guida-sulla-etichettatura-dei-prodotti-fertilizzanti-alla-luce-del-nuovo-regolamento-ue-20191009/

Fonte Normachem
***Fonte**: Commissione europea (1 e 2)*

Il documento ha lo scopo di guidare gli stakeholder, inclusi i fabbricanti e le autorità addette alla sorveglianza, nella predisposizione dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti
In data 18 febbraio 2020 è stato pubblicato il comunicato della Commissione europea dedicato alla redazione della **etichettatura dei prodotti fertilizzanti** a norma dell'**allegato III del Reg. (UE) 2019/1009**. Tale documento, non legalmente vincolante, ha lo scopo di guidare gli stakeholder, inclusi i fabbricanti e le autorità addette alla sorveglianza, nella predisposizione dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti. In particolare, fornisce indicazioni sulla implementazione pratica dei requisiti di etichettatura definiti nell'Annex III del regolamento.

Gli articoli 6 e 8 del regolamento prevedono che i fabbricanti indichino obbligatoriamente sull'imballaggio del prodotto il loro **nome**, la loro **denominazione commerciale** registrata o il loro **marchio** registrato e l'**indirizzo postale** al quale possono essere contattati, oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un **documento di accompagnamento** del prodotto fertilizzante dell'UE. Nel caso in cui imballaggio sia di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere riportate sull'etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l'imballaggio. L'etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell'UE è messo a disposizione sul mercato.

La linea guida specifica che il produttore può apporre **"prodotto da"** su base volontaria.
Per quanto riguarda gli **importatori** e i **distributori**, i requisiti sono descritti in articolo 11: essi devono provvedere affinché sull'imballaggio figurino il **nome**, la **denominazione commerciale** registrata o il suo **marchio** registrato e l'**indirizzo postale**, preceduti dalla dicitura "confezionato da" o "riconfezionato da"; inoltre, devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato un facsimile delle informazioni originali in materia di etichettatura prescritte per il fabbricante (articolo 6) e le informazioni che devono essere fornite dall'importatore (articolo 8) per un periodo di cinque anni dalla messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.
Nel comunicato è inoltre specificata la possibilità di apporre l'*id code* in etichetta in aggiunta ai requisiti da articolo 11.

Per quanto riguarda le dimensioni e il carattere da usare, il regolamento non dà indicazioni specifiche, viene lasciata al fabbricante la libertà di scelta purché le indicazioni siano “chiare, comprensibili, leggibili”.

Di seguito si approfondiscono alcuni aspetti riguardo l’**etichettatura del prodotto**:

- **Claim**, la linea guida specifica che la designazione della funzione dichiarata deve essere scritta con l'obiettivo di fornire agli utenti finali e alle autorità di vigilanza del mercato un livello sufficiente di informazioni, senza fuorviarli. Un produttore può ridurre la lunghezza della designazione di un prodotto al minimo necessario della rispettiva sottocategoria purché siano soddisfatte queste indicazioni. Se viene applicato questo approccio, occorre indicare il codice PCF come indicato in Parte I, Annex I, del Regolamento (UE) 1009/2019. Quando viene pubblicizzata una specifica funzione, questa deve essere supportata da valutazioni di conformità che abbiano provato tale funzione.
- **Contenuto:** Fatta eccezione per il substrato di coltivazione, il regolamento non prevede regole specifiche sull'espressione della quantità. Pertanto, la quantità può essere espressa in massa (t, kg o g) o volume (m3, L o mL). La linea guida indica di utilizzare solo unità del "Sistema internazionale di unità” e raccomanda di esprimere la quantità in massa netta per un prodotto fertilizzante solido e in massa netta e/o volume per un prodotto fertilizzante liquido.
- **Espressione dei dosaggi/modalità d’uso:** Un produttore può scegliere di adattare le informazioni relative al tasso di applicazione a seconda dell'utente finale. Si potrebbe distinguere tra le seguenti categorie: uso da parte dei consumatori (ovvero famiglie private, giardinieri del fine settimana), uso professionale (ad es. dominio pubblico, agricoltori), uso industriale (ovvero uso di sostanze in quanto tali o in preparazione in un sito industriale, Business-to-Business).
- **Conservazione del prodotto:** informazioni in merito alla conservazione del prodotto vengono date sotto responsabilità del fabbricante, al fine di garantire che il prodotto sia conservato senza perdere la sua qualità. Le informazioni sulle condizioni di conservazione possono coprire, tra gli altri, i seguenti aspetti: Periodo di conservazione, ambiente di stoccaggio, temperatura/umidità di conservazione, possibilità di impilare il prodotto, incompatibilità con altri materiali

La linea guida specifica inoltre come gestire le etichette dei **prodotti fertilizzanti** alla luce del **regolamento CLP**. Se infatti il prodotto fertilizzante, sia esso sostanza o miscela, è classificato come pericoloso ai sensi del CLP, l'etichetta del prodotto deve riportare tutti i requisiti di etichettatura da esso stabiliti (pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e precauzioni, identificatore di formula univoco quando applicabile, requisiti aggiuntivi per l'uso da parte del consumatore e così via), oltre alle condizioni di conservazione e alle misure di gestione del rischio.

Ulteriori informazioni (es.: pittogrammi sulle buone pratiche) potrebbero essere inserite in etichetta in conformità all'articolo 25 del regolamento CLP. Non devono sostituire, deviare o contraddire gli elementi obbligatori dell'etichettatura richiesti dal regolamento CLP. I pittogrammi sulle buone pratiche vengono apposti ad esempio per informare l'utente sulle condizioni di conservazione o sulla gestione degli effetti sulla salute e sull'ambiente, anche se il prodotto non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CLP.

REACH/CLP - Nuove procedure per la notifica di miscele pericolose in Italia

https://www.apiverona.it/reachclp-nuove-procedure-per-la-notifica-di-miscele-pericolose-in-italia

Fonte Normachem

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31-03-2021 il DM 28 dicembre 2020 recante "Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato".

Con tale provvedimento, dopo una lunga attesa, è stata ufficializzata la Modifica all'allegato XI del D.Lgs. n. 65 del 2003, che legifera per il territorio italiano in materia di notifiche di **miscele pericolose**. Si tratta della tanto sospirata modifica del ns. D.Lgs. 65/2003, necessaria per adeguarlo ai requisiti dell'Allegato VIII del Reg. CLP.
Nel testo modificato si chiariscono alcuni aspetti importanti, tra cui:

- l'applicabilità delle notifiche UFI per il territorio italiano mediante il **Portale ECHA PCN**: per le miscele ad uso consumatore/professionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le notifiche potranno essere trasmesse solamente attraverso l'*ECHA submission portal* (Portale PCN). Il portale nazionale resterà attivo per permettere la trasmissione relativa alle miscele industriali.
- l'applicabilità dei periodi transitori come previsto dall'Allegato VIII del Reg. CLP;
- la conferma dell'applicabilità delle notifiche per i **detergenti**, a prescindere dalla loro pericolosità;
- la conferma dell'obbligo di pagamento di una **tassa annuale di €50,00** all'Istituto Superiore di Sanità: la tariffa prevista si riferisce al singolo registrante/anno, a prescindere dal numero di notifiche inoltrate. Le modalità di pagamento sono pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità;
- I numeri telefonici dei **CAV da indicare in sezione 1.4** delle Schede di Sicurezza di miscele notificate.

Quest'ultimo punto risulta essere di particolare interesse in quanto si tratta del primo elenco in cui viene ufficializzata, attraverso un testo legislativo, la lista dei **Centri Antiveleni** deputati ad accedere alle informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'elenco cita e formalizza i riferimenti dei già noti 10 indirizzi dei Centri anti-veleni dislocati in tutta Italia: Bergamo, Firenze, Foggia, Milano, Napoli, Pavia, Roma e Verona.

Ricordiamo, con l'occasione, l'importanza di adempiere agli obblighi citati all'allegato VIII del Regolamento CLP per quanto concerne la trasmissione delle informazioni necessarie alla risposta all'emergenza sanitaria per tutte le miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici.

È fatto d'obbligo, per importatori ed Utilizzatori a Valle, di trasmettere le informazioni tramite il formato armonizzato con la **"Notifica UFI"**.
Di seguito le **date di scadenza** di adempimento:

- 1° Gennaio 2021: per miscele ad uso consumatore e professionale
- 1° Gennaio 2024: per miscele ad uso esclusivo industriale
- 1° Gennaio 2025: scadenza periodo transitorio.

RISCHIO SISMICO - Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto

https://www.apiverona.it/rischio-sismico-aggiornamento-dellelenco-delle-zone-sismiche-del-veneto/

Pubblicata nel BUR 38 del 16 marzo 2021 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 09/03/2021 contenente l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto e una nuova mappa delle stesse, in attuazione del comma 1 dell'articolo 65 della L.R. Veneto 27/2003 .

Con tale provvedimento, in vigore il 15 maggio p.v., viene adeguata la normativa regionale a quella nazionale. Con la nuova classificazione , infatti, il territorio veneto viene suddiviso in tre zone, una in meno rispetto al precedente sistema di classificazione: nella prima, quella caratterizzata da una maggior pericolosità sismica, sono stati inseriti 11 Comuni, nella seconda 247 e nella terza 305. Gli undici Comuni classificati a maggior rischio sismico sono quattro in provincia di Treviso (Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona) e sette in provincia di Belluno (Belluno, Alpago, Chies d'Alpago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi, Limana).

Questa suddivisione è rilevante ai fini della prevenzione del rischio sismico, per gli aspetti amministrativi previsti dalla vigente normativa che disciplina l'attività edificatoria, oltre che per l'applicazione dei benefici derivanti dall'incentivazione fiscale finalizzata alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti, c.d. Sismabonus. (Il nuovo elenco, infatti, stabilisce che non ci siano più i Comuni in zona 4, quella dove non c'è rischio sismico e nelle quale non si può accedere agli incentivi fiscali).

APPROFONDIMENTI

AMBIENTI CONFINATI: Indicazioni Inail
https://www.apiverona.it/ambienti-confinati-indicazioni-inail/

Fonte www.inail.it

Rese disponibili dall'INAIL tre pubblicazioni sugli ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento che evidenziano gli aspetti legislativi, l'incidenza e la gravità degli infortuni, le azioni e gli strumenti proposti dall'Istituto a supporto della prevenzione:

1) Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Formazione in aula e addestramento in campo
La scheda informativa presenta la prima esperienza formativa e di addestramento in campo per i lavoratori e i rappresentanti del datore di lavoro committente che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili, relativa al progetto sperimentale di formazione esperienziale elaborato dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'Inail.

2) Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Prodotti di ricerca dell'istituto
La scheda informativa presenta le principali attività di sperimentazione e ricerca svolte dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'Inail, nell'ambito degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili.

3) Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Aspetti legislativi e caratterizzazione
La scheda informativa raccoglie gli aspetti legislativi attinenti agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili e approfondisce gli aspetti utili alla loro caratterizzazione.
Nelle pubblicazioni si evidenzia come non siano stati definiti criteri, modalità, contenuti e durata per la formazione e l'addestramento dei lavoratori, determinando lo sviluppo di modalità e metodologie non standardizzate e la mancanza dell'adozione di criteri condivisi per lo svolgimento delle diverse attività.

Link di approfondimento